



---

Milano, 21/04/06  
Prot. n. 842/2006/CT

**Sentenza Corte di Cassazione penale del 17 febbraio 2006: è un'attività di smaltimento illegittima l'incendio di rifiuti speciali condotta all'aperto e senza alcuna precauzione.**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6330 del 17 febbraio 2006 ha definito l'incendio di rifiuti speciali *“un'attività di smaltimento illegittima, se avviene all'aperto e senza alcuna precauzione”*. Nel caso in esame, il proprietario di una ditta è stato condannato dopo che, a seguito di due sopralluoghi eseguiti nello stesso giorno dai Carabinieri presso l'area di ubicazione della ditta stessa, erano stati rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto.

Nella sentenza si legge che *“l'emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l'intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi”* e che *“il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97”*. Nel caso in esame si trattava, invece, *“di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo”*.

*Cristian Toletini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctoletini@leganord.org](mailto:ctoletini@leganord.org)

## **Corte di Cassazione penale, Sezione III - Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6330**

**Repubblica italiana  
in nome del popolo italiano**

La Corte Suprema di Cassazione  
Composta dagli Ill.mi Sigg.:

*(omissis)*

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da (...) avverso la sentenza del Tribunale di Catania dell'11-11-2003  
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. A.P.  
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. M.F. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

### **Fatto e diritto**

Il Tribunale di Catania, con sentenza 11-11-03, condannava (...), responsabile di uno stabilimento, alla pena di euro 2000 di ammenda per due reati riuniti nel vincolo della continuazione (art. 51, D.lg.vo 22/97 e 674 C.P.), accertati il 1-8-2001.

Il Tribunale fondava la penale responsabilità sui seguenti elementi:

- a) due sopralluoghi eseguiti nello stesso giorno dai Carabinieri presso l'area di ubicazione della ditta dell'imputato, ove venivano rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto;
- b) l'assenza di autorizzazione, come confermato al dibattimento dagli agenti accertatori.

Ritenevano i giudici di merito che era da escludere la mera accidentalità del fatto, perché il (...) era presente al momento del primo sopralluogo, senza provvedere ad eliminare la condotta (polistirolo in fiamme) come accertato alle ore 18,30 dello stesso giorno.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il deposito di materiali costituenti rifiuti propri nell'area di pertinenza della propria ditta non costituisce reato ex art. 51 L. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. non era configurabile mancando un pericolo per la incolumità pubblica.

Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III, 13808/01) il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97.

Nel caso in esame trattavasi di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo.

L'incendio di rifiuti speciali è un'attività di smaltimento illegittima, se avviene all'aperto e senza alcuna precauzione, come nel caso in esame. L'emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l'intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi.

Le censure del ricorrente sulla carenza dell'elemento soggettivo sono oltre che generiche, infondate perché sul punto esiste congrua e corretta motivazione nella sentenza impugnata.

### **P.Q.M.**

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20-1-06